

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di "Impianto di produzione biometano", ubicato in Comune di Sant'Agata Bolognese, in via Romita n. 1 e in Comune di San Giovanni in Persiceto proposto da HERAmbiente S.p.A., poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è nel complesso ambientalmente compatibile, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni citate nei punti 1.C., 2.C. e 3.C del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportate:

*QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO*

1. In relazione alla gestione del "rischio elevato" attribuito per tale impianto dal PGRA, collocato entro lo scenario di pericolosità delle "alluvioni poco frequenti", si prescrive di approfondire l'analisi di tale criticità e di dettagliare gli effetti che potrebbe avere sull'impianto e sull'ambiente un evento alluvionale straordinario e di stabilire le conseguenti procedure di emergenza nell'ambito del sistema qualità e della sicurezza dei lavoratori.
2. A seguito di tale analisi si chiede, qualora necessario, di aggiornare il Piano di Emergenza.

*QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE*

3. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia.
4. Nell'ambito della Autorizzazione unica dell'impianto (387/2003), successiva alla Delibera Regionale di VIA, il proponente dovrà:
  - fornire i progetti delle opere, qualora necessarie, per la realizzazione del potenziamento elettrico, sulla base del preventivo di E-Distribuzione Spa,
  - dovrà verificare la necessità di richiedere l'autorizzazione ai sensi della LR 10/93, qualora risulti necessario intervenire sulla rete elettrica di E-Distribuzione,
  - fornire la concessione rilasciata dal Consorzio della Bonifica della Burana per l'attraversamento dello Scolo Gallego, in applicazione dello schema di concessione allegato al presente Rapporto Ambientale (allegato D),

- fornire la concessione rilasciata dal Consorzio della Bonifica della Burana per il ponte provvisorio sullo Scolo Gallego, in applicazione dello schema di concessione allegato al presente Rapporto Ambientale (allegato E).

In merito al permesso di costruire il Comune di Sant'Agata Bolognese, prescrive di:

5. rispettare le distanze minime dai confini (di proprietà e urbanistici) e dagli edifici/impianti, da considerare nelle costruzioni edilizie (D1, D2, D3, D4 di cui all'art.16 del vigente RUE);
6. garantire l'applicazione delle misure e degli accorgimenti per la mitigazione del rischio idraulico previste dalla Delibera della Giunta Regionale n.1300 del 01/08/2016 contenente le prime disposizioni per l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nel settore urbanistico;
7. ogni intervento comportante scavi nel sottosuolo dovrà essere eseguito, in via cautelativa, sotto il controllo continuativo di archeologi professionisti; qualora dovessero intervenire ulteriori e significative modifiche progettuali, queste dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna per le valutazioni di competenza;
8. qualora sia prevista la realizzazione di nuova recinzione sull'intero fronte su via Romita e/o su via Albaresa, è necessario acquisire idoneo titolo edilizio, previo ottenimento di eventuale Autorizzazione paesaggistica semplificata per i tratti ricompresi in fascia di tutela paesaggistica;
9. acquisire nuova Autorizzazione Paesaggistica per eventuali nuovi interventi e/o varianti in corso d'opera, preventivamente alla loro esecuzione, per i tratti ricompresi in fascia di tutela paesaggistica (es. tettoia C29);
10. per quanto concerne l'area di stoccaggio del rifiuto ligneo-cellulosico (C29), preso atto che non è stata prevista l'installazione di un biofiltro, come richiesto da ARPAE in sede di conferenza di servizi, prevedendone la sola copertura e tamponatura laterale, si prescrive l'adozione di interventi mitigativi qualora, in sede di valutazione degli esiti dei periodici piani di monitoraggio e controllo delle emissioni odorigene di cui alla Sezione D2 del provvedimento AIA, gli Enti competenti lo dovessero ritenere necessario per il contenimento dell'odore;
11. come da prescrizione AUSL, nei locali chiusi ove è

prevista attività lavorativa di qualsiasi genere, deve essere previsto un ricambio d'aria con mezzi naturali o artificiali secondo le disposizioni previste in materia di igiene e sicurezza del lavoro;

12. attenersi alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti conferibili per le operazioni di recupero come prescritto dal provvedimento AIA;
13. trasmettere al Comune e ad ARPAE, prima dell'effettivo inizio dei lavori:
  - nominativo del direttore lavori e delle imprese esecutrici unitamente alla documentazione prevista dall'art. 90, comma 9 del D.Lgs. n.81/2008 in materia di sicurezza nei cantieri e dall'art.32 della L.R. n.18/2016 in materia Antimafia. Si rammenta che in assenza della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa e la documentazione prescritta in materia Antimafia, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo;
  - piano di lavoro bonifica amianto ai sensi dell'art. 256 D. Lgs. 81/2008;
  - deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto ai sensi dell'art. 13 L.R.19/2008 completo degli elaborati costitutivi del progetto di cui all'Allegato B alla D.G.R. n.1373/2011;
14. comunicare al Comune e ad ARPAE la data di inizio dei lavori, rendendo noti anche i nomi del direttore dei lavori e delle imprese esecutrici che dovranno sottoscriverlo prima di iniziare le operazioni di organizzazione del cantiere;
15. apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella recante gli estremi della delibera regionale di VIA, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, degli installatori, completi di indirizzi;
16. conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia della delibera regionale di VIA e degli elaborati allegati;
17. richiedere le eventuali visite di controllo;
18. procedere alla nomina dei collaudatori eventualmente necessari ai sensi di legge;
19. eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera nonché prove di laboratorio per verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici;
20. richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti per

l'allacciamento ai pubblici servizi;

21. comunicare al Comune e ad ARPAE, entro la scadenza del tempo utile previsto per l'esecuzione dei lavori, la data di ultimazione sottoscritta anche dal direttore dei lavori;
22. in sostituzione degli esemplari arborei abbattuti, qualora interferenti con il progetto, se di diametro superiore a 20 cm, dovranno essere messa a dimora almeno altrettante nuove piante arboree, che potranno essere collocate in qualsiasi punto dell'area esterna secondo lo spazio disponibile oppure, in mancanza di siti adatti, in un'area destinata a verde pubblico a discrezione dell'Amministrazione Comunale;
23. le nuove piante andranno preferibilmente scelte fra le specie caducifoglie arboree di origine autoctona o naturalizzate per la pianura. Particolarmente indicato, ad esempio, l'utilizzo di Tiglio (*Tilia* sp.), Frassino meridionale (*Fraxinus angustifolia*), Carpino bianco (*Carpinus betulus*), Acero campestre (*Acer campestre*), Pruno rosso (*Prunus cerasifera pissardii*), Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*) ecc.
24. l'inottemperanza alle prescrizioni suddette, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Regolamento Comunale del Verde e Tutela del Territorio;
25. l'esercizio a regime delle costruzioni potrà avvenire solo ad avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, con esclusione delle opere destinate ad attività specifiche il cui svolgimento è subordinato ad apposita autorizzazione secondo le norme vigenti;
26. produrre Elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione, previste contro le cadute dall'alto di cui alla D.G.R. n.699 del 15/06/2015, in sede di comunicazione di fine lavori.

Caratteristiche costruttive e tipologiche

27. L'impianto polifunzionale ha le seguenti destinazioni d'uso di progetto:
  - U.18.b - Attività operanti nel settore dei rifiuti
  - U.25 - infrastrutture tecniche e tecnologiche.
28. L'impianto polifunzionale ha la seguente consistenza di progetto:
  - superficie utile (SU) mq. 21.730,90.
29. Il proponente ha l'obbligo di mantenere la destinazione

d'uso prevista nel progetto; qualsiasi modificazione dovrà essere preceduta da apposito titolo abilitativo edilizio.

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

30. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data di Delibera regionale di VIA, quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla medesima data. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.
31. Il proprietario, l'assuntore ed il Direttore Lavori sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di Leggi e di Regolamenti Comunali, come delle modalità esecutive fissate nella Delibera regionale di VIA.
32. Sono comunque fatti salvi tutti i pareri, nulla-osta e atti di assenso degli altri Enti/Uffici coinvolti a vario titolo nella procedura in oggetto.

Il Comune di San Giovanni in Persiceto prescrive di:

33. ottenere tutti i pareri favorevoli da parte degli altri enti;
34. perfezionare l'atto di compravendita al fine di acquisire il titolo ad intervenire sulle aree oggetto di intervento;
35. ricollocare il fabbricato individuato con la sigla "E31-1 E11-3" e le recinzioni ad esso limitrofe poste a sud e ad ovest, così da seguire l'orientamento dettato dal fabbricato esistente, comunque mantenendo una collocazione dello stesso al di fuori della fascia di rispetto stradale e nel rispetto delle distanze dal fabbricato esistente e dal confine di proprietà, garantendo infine un insediamento compatto rispetto ai fabbricati esistenti e di progetto, e sempre in conformità a tutti gli altri vincoli dettati dal PSC/RUE;
36. non occupare, anche con manufatti temporanei, una fascia pari almeno a 5 m dal canale Gallego, al fine di consentire le operazioni di manutenzione da parte dell'ente gestore;
37. al termine dei lavori le aree oggetto di trasformazione temporanea, per la conduzione delle operazioni di cantiere, dovranno essere ricondotte al loro stato originario.

Il Consorzio della Bonifica della Burana prescrive che:

38. Le concessioni di competenza del Consorzio di Bonifica

della Burana, dovranno essere ottenute da Herambiente, in conformità ai disciplinari forniti quali allegato D e allegato E al presente Rapporto, prima del rilascio dell'AU ai sensi del 387/2003.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna prescrive che:

39. dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;
40. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. n. 246/93, D.Lgs. n. 81/2008, D.M. 10/03/98 e specificatamente dal DM 16/04/2008, dal DM 17/04/2008, dal DM 28/06/2002, dal DM 24/11/1984 e dal DM 20/12/2012;
41. i dispositivi di apertura delle porte delle vie di esodo dovranno essere rispondenti alle norme UNI EN 179 e/o UNI EN 1125 così come disposto dal DM 3/11/2004;
42. devono essere assicurati i controlli e manutenzioni sulle misure antincendio previsti dall'allegato VI al DM 10/03/98, riportandone gli esiti sul registro dei controlli di cui all'art. 6 del DPR 151/11;
43. a lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.;
44. per quanto relativo alla modifica introdotta per l'immissione in rete del biometano, dovranno essere rispettate integralmente le disposizioni previste dal DM 16/04/2008.

L'AUSL, prescrive:

per quanto riguarda gli aspetti igienico edilizi:

45. nei locali chiusi dove è prevista attività lavorativa, di qualsiasi genere, deve essere previsto un ricambio d'aria con mezzi naturali o artificiali secondo le disposizioni previste in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
46. Da un sopralluogo, eseguito presso l'area circostante l'impianto, sono visibili alcune coperture presumibilmente in cemento amianto per le quali, in base alla normativa vigente, D.M. 06.09.1994, la proprietà dell'immobile in cui sono presenti manufatti in cemento amianto, è tenuta ad effettuare la valutazione dello stato di conservazione degli stessi e ad attuare un programma di controllo e

manutenzione che implica, per la tutela della salute collettiva, il mantenimento in buono stato del materiale al fine di prevenire il rilascio e la dispersione di fibre, la verifica periodica delle condizioni del materiale e gli interventi con opere di bonifica, allorquando esso sia degradato. Accertata la presenza di cemento amianto, nel caso in cui si intenda procedere direttamente alla operazione di bonifica, è necessario presentare il piano di bonifica, stilato da ditta autorizzata, ai nostri servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti UOC PSAL.

Per gli aspetti di igiene e sanità pubblica:

47. considerato che l'impatto olfattivo rimane il problema più rilevante dal punto di vista igienico sanitario, si chiede di inviare alla AUSL gli esiti dei monitoraggi previsti sulle emissioni odorogene;
48. per quanto riguarda le possibili problematiche legate al disagio arrecato ai recettori sensibili dagli insetti molesti, dovrà essere adottato un efficace piano di lotta contro le mosche. Tutti gli interventi dovranno essere annotati in un apposito registro che dovrà essere custodito presso l'attività, a disposizione del personale di vigilanza e ispezione addetto ai controlli;
49. dovranno prevedersi interventi di disinfestazione larvicida, nel periodo aprile-ottobre, atti a limitare la proliferazione di insetti vettori e in particolare di zanzare, così come previsto dalle linee guida della Regione Emilia-Romagna e in ottemperanza all'ordinanza sindacale.

Per gli aspetti di gestione della sicurezza, prescrive di adottare le seguenti azioni per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori:

*prima dell'esecuzione dei lavori:*

50. redazione del DUVRI per la valutazione del rischio di interferenza dell'attività in essere e i cantieri per lavori di ampliamento;
51. redazione del Piano di sicurezza e coordinamento;
52. nomina del Responsabile dei lavori;
53. nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
54. nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con l'indicazione dell'attività di controllo e coordinamento minima da effettuarsi durante i lavori;
55. trasmissione agli enti competenti della notifica preliminare;

56. verifiche dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, con riferimento anche alle imprese che effettuano lavorazioni in ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
57. controllo dell'attività del Coordinatore da parte del Responsabile dei lavori; con particolare riferimento alle visite ed ispezioni effettuate in cantiere, all'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'andamento dei lavori e alle tecnologie utilizzate dalle imprese esecutrici.

*Nella fase di esercizio dell'impianto:*

58. aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi;
59. aggiornamento informazione e formazione ed addestramento dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti;
60. aggiornamento del piano di emergenza;
61. redazione del DUVRI per la gestione delle eventuali interferenze con ditte esterne con particolare attenzione per quelle che svolgono attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

In coerenza con l'Allegato I di AIA, si prescrive:

Finalità e condizioni di esercizio

62. La Società HERAmbiente s.p.a. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della sezione D.
63. E' fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art.29-nonies, comma 1, D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.).
64. L' Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Dal momento che il comparto è in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, il riesame è effettuato almeno ogni dodici anni.
65. L'AIA approva la modifica progettuale, consistente nella realizzazione di un impianto di produzione di biometano da biogas prodotto dal trattamento della frazione organica proveniente da raccolta differenziata del rifiuto solido urbano (FORSU) e del rifiuto ligneo-cellulosico con contestuale produzione di ammendante di qualità e la relativa gestione alle condizioni specificate nella sezione D;
66. Il Gestore è tenuto ad aggiornare le garanzie



finanziarie, come previsto nella sezione B.1, prima della messa in esercizio del nuovo impianto.

67. L'AIA stabilisce le condizioni di gestione dell'intero comparto polifunzionale di gestione dei rifiuti, comprensivo dell'impianto di produzione ammendante di qualità e biometano e della discarica in fase di chiusura.
68. La gestione della discarica dovrà avvenire nel rispetto, oltre che delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di discariche di rifiuti, di quanto previsto nei Piani di Gestione Operativa, di Gestione Post-Operativa, di Ripristino Ambientale e Finanziario, presentati dalla ditta in data 28.12.2012 (assunta agli atti della Provincia con P.G. n° 192357 del 28.12.2012) e successivamente integrati con nota del 15.07.2013 (assunta agli atti della Provincia con P.G. n° 106839 del 15.07.2013), per quanto non in contrasto con la sezione D.
69. La discarica è classificata ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera c, del D.M. 27.09.10, come sottocategoria "discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas". Nell'ambito dell'attività della discarica sono autorizzate le operazioni D1 e R1, di cui agli Allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., come attività di recupero energetico da biogas.
70. Sono, altresì, autorizzate le operazioni di gestione rifiuti R1, R3 e R13, di cui all'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., svolte nell'installazione come attività di recupero energetico del biogas (operazione R1) dalla fase di digestione anaerobica in caso di invio ai motori di recupero energetico, attività di recupero (operazione R3) della FORSU e del rifiuto ligneo-cellulosico finalizzato alla produzione di compost e trattamento del biogas per la produzione di biometano, attività di messa in riserva (operazione R13), relativa allo stoccaggio di rifiuti organici a base legnosa.
71. Il Gestore dovrà:
- avviare i lavori di revamping dell'installazione entro un anno dalla delibera regionale di VIA;
  - completare i lavori e riavviare l'installazione nella nuova configurazione impiantistica entro tre anni dalla delibera regionale di VIA;
  - effettuare entro 60 giorni dalla messa a regime dell'installazione nella nuova configurazione, una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori sensibili,

al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali. I risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, dovranno essere presentati entro successivi 60 giorni a ARPAE-SAC, ARPAE-Sezione di Bologna, al Comune di Sant'Agata Bolognese e al Comune di San Giovanni in Persiceto;

- dotare la torcia, da utilizzarsi come sistema di emergenza per la combustione del biogas, di un sistema di registrazione in continuo su supporto informatico dei seguenti parametri di funzionamento: temperatura, concentrazione di ossigeno, entro il 30/09/2017.

#### Condizioni relative alla gestione dell'installazione e gestione dei rifiuti

##### CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA DISCARICA

Recupero energetico da biogas di discarica (operazione R1, di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i)

72. Il Gestore deve garantire, in maniera continuativa, la completa combustione del biogas captato dal corpo discarica assicurando, in condizioni normali, il funzionamento continuo dei motori endotermici al fine del recupero di energia.
73. La torcia a servizio dei motori di combustione del biogas potrà essere attivata come sistema di emergenza solo in caso di impraticabilità del recupero energetico in seguito a fermo tecnico per manutenzione del motore a cui sono associate.
74. Le operazioni di manutenzione programmata dei motori dovranno essere ridotte al minimo, effettuate su un motore per volta e, possibilmente, essere effettuate nei periodi invernali al fine di ridurre i disagi legati alla diffusione di odori molesti.
75. Il sistema di registrazione in continuo su supporto informatico dei seguenti parametri di funzionamento: temperatura, concentrazione di ossigeno da installare sulla torcia di emergenza per la combustione del biogas, dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e funzionalità.
76. La torcia dovrà essere dotata di sistema automatico di chiusura sulla fuoriuscita di biogas in caso di malfunzionamento della stessa e/o del sistema di accensione.

## Controllo dei gas

77. Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui è presente la formazione di gas; a tal proposito, prima di interromperlo il Gestore deve ottenere apposito nulla osta dall'Autorità Competente.
78. Il Gestore deve prontamente sostituire i tratti della rete di captazione irrimediabilmente danneggiati per effetto della compressione della massa dei rifiuti.
79. Il Gestore dovrà provvedere al controllo della corretta funzionalità ed alla relativa manutenzione del sistema di estrazione e trattamento del biogas tramite procedure di manutenzione programmata.
80. Il sistema di estrazione del biogas sia dotato di sistemi per l'eliminazione della condensa.
81. Dovrà essere mantenuto al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas (per consentirne la continua funzionalità) mediante sistemi di estrazione compatibili con la natura esplosiva del gas; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa.

## Procedura di chiusura

82. Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n° 36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e) del medesimo decreto legislativo.
83. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Autorità Competente (ARPAE-SAC di Bologna) ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal Gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura.
84. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il Gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.
85. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il Gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

## Copertura superficiale finale

86. La sistemazione definitiva del terzo lotto, con conseguente restituzione ambientale del corpo di discarica, da completarsi entro tempi che tengano conto degli assestamenti del corpo di discarica e delle esigenze connesse al sistema di produzione ed estrazione del biogas, è caratterizzato dai seguenti interventi (dal basso verso l'alto):

Scarpate (dal basso verso l'alto):

- geosintetico drenante per il drenaggio del biogas;
- geomembrana impermeabile in HDPE, spessore 1,5 mm;
- geosintetico drenante per il drenaggio delle acque meteoriche;
- geostuoia rinforzata con geogriglia per ridurre lo scivolamento del sovrastante terreno;
- strato in terreno vegetale, spessore 30 cm in scarpata e 100 cm sulle banche.

Sommità (dal basso verso l'alto):

- strato di drenaggio del biogas in ghiaia, spessore 50 cm;
- strato di separazione in tessuto non tessuto;
- strato impermeabile in terreno argilloso compattato, con permeabilità  $\leq 10^{-8}$  m/s, spessore 50 cm;
- geomembrana impermeabile in HDPE, spessore 1,5 mm;
- geosintetico drenante per il drenaggio delle acque meteoriche;
- strato in terreno vegetale, spessore 100 cm.

87. La rete di drenaggio superficiale dovrà essere così organizzata:

- convogliamento e deflusso delle acque meteoriche con embriciature o sistemi equivalenti lungo le linee di massima pendenza delle scarpate portate a colmatazione finale, sulle quali è stata realizzata la stratigrafia prevista dal capping definitivo;
- canali in terra, rivestiti con geotessile ed intasati con ciottoli per la canalizzazione delle portate di pioggia lungo le berme intermedie (sagomate in contropendenza);
- tubazioni chiuse per il sottopasso delle berme intermedie per il drenaggio delle acque meteoriche;
- tubazioni chiuse per il sottopasso delle berme intermedie per il drenaggio delle acque ipodermiche;
- la volumetria della vasca antincendio esistente sia adeguata a ricavare un volume di laminazione che miri ad equalizzare lo scarico delle acque meteoriche di pertinenza del lotto 3.

Gestione post-operativa

88. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della

discarica siano assicurati per almeno 30 (trenta) anni, e comunque fino a che l'Autorità Competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente, con particolare riferimento ai fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti, ed agli esiti dei monitoraggi ambientali sulle acque sotterranee e superficiali. Al termine di detto periodo verrà valutato dall'Autorità Competente in accordo con gli organi di controllo competenti, l'opportunità di continuare a mantenere in essere gli interventi relativi alla gestione post-operativa. Qualunque modifica alle procedure di gestione post-operativa dovrà essere richiesta e/o comunicata all'Autorità Competente.

#### Ripristino ambientale

89. Il Piano di Ripristino Ambientale sia realizzato secondo quanto già precedentemente approvato con le seguenti prescrizioni:

Piano di ripristino ambientale della scarpata occidentale lungo il Collettore Acque Alte del III° settore di discarica e delle scarpate settentrionale ed orientale del 6° settore del III° lotto

- sui settori dal secondo al sesto del terzo lotto di discarica sia realizzata l'eliminazione della geomembrana e delle griglie di ancoraggio di specie erbacee ed arbustive rampicanti e sia attuata un'idrosemina potenziata (tipo mulch o per terreni argillosi), con miscuglio di semi erbacei ed arbustivi.
- sui pianori (berme) delle scarpate lungo il Collettore Acque Alte (lato ovest) dei settori dal secondo al sesto del terzo settore, nonché sulle scarpate lato nord ed est del sesto settore del terzo lotto di discarica, dovrà essere prevista la messa a dimora di specie arbustive tra quelle già previste nei precedenti Piani approvati (es. sanguinello, nocciolo, spino cervino, ligustro, prugnolo, caprifoglio, ecc.).
- dovrà essere redatta, 2 anni dopo l'intervento di ripristino sulle scarpate, una relazione tecnica agronomica, firmata da tecnico abilitato, ed un rilievo fotografico (durante la stagione vegetativa) che dovrà evidenziare l'avvenuto attecchimento della vegetazione e le eventuali correzioni da apportare alle soluzioni individuate.

Piano di ripristino ambientale lungo le fasce perimetrali al piede della discarica complessiva (primo, secondo e terzo lotto)

- Sul lato est, lungo lo Scolo Gallego, si dovrà provvedere al potenziamento della fascia arborea-arbustiva esistente, mediante la sostituzione delle essenze arboree esistenti (pioppi cipressini, pioppi bianchi, frassini ossifilli), se abbattute durante la realizzazione della diaframmatura impermeabile perimetrale, e mediante la messa a dimora di nuove essenze arboree-arbustive tra quelle già esistenti in sito e quelle di progetto (es. sanguinello, nocciolo, spino cervino, ligustro, prugnolo, ...) che consentano un maggior effetto schermante rispetto alle aree esterne, andando a riempire i "vuoti" esistenti tra le essenze arboree;
- Sul lato ovest lungo il Collettore Acque Alte la funzione schermante dei filari di pioppi e frassini esistenti sia incrementata mediante la realizzazione di una siepe arbustiva da impiantarsi all'interno della recinzione costituita da un unico allineamento di arbusti di taglia media (sanguinello, nocciolo, spino cervino, ligustro, prugnolo) posti a dimora con un sesto d'impianto di 50 cm ed a gruppi monospecifici di 3/5 piantine. Si dovrà, in generale, provvedere, al potenziamento della fascia arborea-arbustiva esistente, mediante la messa a dimora di nuove essenze arboree (pioppi bianchi, pioppi cipressini e frassini ossifilli), in corrispondenza delle discontinuità presenti, e il riempimento dei vuoti tra le essenze arboree, mediante la messa a dimora di nuove essenze arboree-arbustive (es. sanguinello, nocciolo, spino cervino, ligustro, prugnolo, ...) che consentano un maggior effetto schermante rispetto alle aree esterne.
- Sul lato nord lungo Via Romita, dovrà prevedersi, per quanto tecnicamente possibile, un potenziamento dell'equipaggiamento arboreo-arbustivo lungo la fascia vegetazionale esistente.

90. I tempi di realizzazione del Piano di ripristino ambientale lungo le scarpate del sesto settore del terzo lotto di discarica, nonché sulla copertura sommitale della discarica, sono necessariamente funzionali oltre che ai tempi di esaurimento dei conferimenti di rifiuti anche ai successivi tempi di assestamento.

Destinazione d'uso dell'area

91. La destinazione dell'area, al momento dello svincolo dall'uso come discarica, sarà ad uso naturalistico.

Svincolo dell'area dall'uso di discarica di rifiuti

92. Al termine del periodo di gestione post-operativa, di durata di 30 (trenta) anni, ed a seguito di specifica

richiesta di svincolo dell'area dall'uso come discarica e di svincolo della garanzia finanziaria prestata per la gestione successiva alla chiusura, l'Autorità Competente valuterà sulla base degli esiti dei monitoraggi ambientali e del programma di sorveglianza e controllo, la sussistenza o meno di rischi per l'ambiente, ai fini di un prolungamento della fase di gestione post-operativa ovvero degli svincoli dell'area dall'uso come discarica e della garanzia finanziaria prestata.

CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA LINEA DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FORSU) E RIFIUTI LIGNEO-CELLULOSICI

Trattamento di digestione anaerobica e aerobica per la produzione combinata di ammendante compostato misto e biogas (operazione di recupero R3 di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.)

93. La linea di trattamento della frazione organica, proveniente da raccolta differenziata del rifiuto urbano è autorizzata a trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari a 135.000 t/anno così suddivisi:

- 100.000 t/anno di rifiuti identificati dal EER 200108 - Rifiuti biodegradabili da cucine e mense
- 35.000 t/anno di rifiuti identificati dal EER 200138 - Legno diverso di quello di cui alla voce 200137 e dal EER 200201 - Rifiuti biodegradabili.

94. Le tipologie di rifiuti conferibili al trattamento di digestione anaerobica, per la produzione di biometano, sono le seguenti:

<i>EER</i>	<i>Descrizione</i>
200108	Rifiuti biodegradabili da cucine e mense
200138	Legno diverso di quello di cui alla voce 200137

95. Sono ammesse le tipologie di rifiuti identificate dai codici EER 190604 e 190606 esclusivamente come inoculo in fase di avviamento del digestore e/o eventualmente per integrazione in caso di riavvio post-manutenzione allo stesso.

96. É ammesso il conferimento della tipologia di rifiuto identificata dal codice EER 200201 - Rifiuti biodegradabili direttamente alla sezione di stabilizzazione aerobica.

97. Il prodotto finale (compost), prima della sua commercializzazione, dovrà presentare le caratteristiche previste per gli "ammendanti" indicati in Allegato n.2 al D.Lgs. 75/2010 per lo specifico ammendante ottenuto ed immesso sul mercato. La verifica dovrà comprendere tutti i parametri chimico-fisici e microbiologici e l'indice di germinazione di cui all'allegato 2 del D.Lgs. n.75/2010.

98. L'eventuale compost che non rispettasse i requisiti previsti (allegato 2 D.Lgs. 75/2010) deve essere trattato come rifiuto e pertanto rientrerà nel campo di applicazione del D.Lgs. 152/2006.

Stoccaggio del rifiuto ligneo cellulosico ST2 e ST3 (operazione di messa in riserva R13 cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) e relativa gestione

99. Presso le baie di stoccaggio, denominate ST2 (nel locale C29) e ST3 (nel locale C24), è autorizzato lo svolgimento dell'operazione di recupero R13, relativamente allo stoccaggio di rifiuti organici a base legnosa da destinarsi in testa alle linee di trattamento dei rifiuti dell'impianto in oggetto e/o ad impianti terzi di recupero (operazioni di recupero R1, R3 di cui allegato C, alla parte quarta del D.Lgs. 152/06), privilegiando gli impianti più vicini.

100. Le tipologie di rifiuti conferibili presso le piazzole di stoccaggio ST2 e ST3 siano le seguenti:

<i>EER</i>	<i>Descrizione</i>
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137
200201	Rifiuti biodegradabili

101. La capacità di stoccaggio istantanea massima sia pari a: di 800 t per la baia ST3 e 1.800 t la baia ST2.

102. I rifiuti a codice EER 200138 destinati ad alimentare la linea di digestione anaerobica dovranno essere stoccati nelle baie in cumuli separati e distinti da quelli del rifiuto a codice EER 200201 destinato all'alimentazione della stabilizzazione aerobica.

103. I portoni ad impacchettamento rapido del locale C29 dovranno rimanere chiusi negli intervalli di tempo, in cui all'interno degli stessi non vengono effettuate operazioni di carico e scarico.

104. Durante le lavorazioni di triturazione, effettuate nel locale C29, al fine di evitare problematiche di dispersione di materiale particellare all'esterno, dovrà essere



installato e messo in funzione un sistema di nebulizzazione in corrispondenza dei portoni di accesso al locale;

105. il trasferimento del rifiuto ligneo-cellulosico triturato dal locale C29 al locale C24 e rispettiva baia ST3, dovrà essere effettuato con cassoni coperti;
106. nella baia di stoccaggio ST3 del locale C24 dovrà essere stoccato esclusivamente materiale ligneo-cellulosico triturato (cippato).

Gestione del processo e dell'installazione

107. Il Gestore, al momento dell'ingresso dei rifiuti all'installazione, è tenuto ad effettuare un controllo visivo dello stesso; in caso di presenza di materiali che presentino condizioni di significativa putrescibilità e maleodoranza, il rifiuto dovrà essere avviato direttamente nei locali chiusi della linea di trattamento o, in alternativa, in caso di indisponibilità di spazi, dovrà essere attuata la procedura di respingimento del carico stesso, dandone debita informazione ad Arpae.
108. Il sistema che gestisce l'accesso ai locali C21 e C22, realizzato con portoni ad impacchettamento rapido, e che permette l'apertura dei portoni del fabbricato C21 solo quando gli accessi al C22 risultano chiusi, dovrà essere mantenuto funzionante e regolarmente manutenzionato.
109. La movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite.
110. I rifiuti putrescibili scaricati all'interno del locale di ricevimento dei rifiuti organici devono essere avviati al trattamento entro la giornata lavorativa successiva al conferimento; alla fine delle operazioni di lavorazione del sabato, nel suddetto locale, non dovranno essere presenti cumuli di materiale organico putrescibile, fermo restando la possibilità che stazioni un cumulo di materiale ligneo-cellulosico (potature e sfalci triturati).
111. Le baie ST1 (nel locale C22) possono essere utilizzate anche per lo stoccaggio di rifiuto ligneo cellulosico e/o intermedio (proveniente dal sopravaglio della raffinazione) da inviare alla sezione di digestione anaerobica.
112. Relativamente alla fase di digestione anaerobica:
  - il processo deve avere una durata non inferiore ai 21 giorni;
  - il calore utilizzato per il riscaldamento della massa in digestione anaerobica deve provenire, in prevalenza, dall'energia termica prodotta dai motori a servizio del

biogas della discarica;

- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitarne il diffondersi di polveri e odori durante le fasi del ciclo produttivo di scarico, stoccaggio e movimentazione rifiuti e/o digestato;
- in ciascun di gestore, dovranno essere monitorati periodicamente, ai fini conoscitivi, il rapporto tra la concentrazione degli acidi grassi volatili e l'alcalinità, quale indice del buon processo di fermentazione; i dati relativi ai primi due anni di esercizio dovranno essere trasmessi nel report annuale.

113. In caso di fermata straordinaria della sezione di digestione anaerobica, è consentito alimentare i rifiuti direttamente ad alcune celle della sezione di stabilizzazione aerobica per l'operazione di compostaggio garantendo, in questo caso, una permanenza minima di 75 gg. Le celle utilizzate per questa operazione saranno segnalate di volta in volta con apposita cartellonistica e riportate su registro dedicato.

114. Relativamente alla fase di stabilizzazione aerobica:

- i cumuli di materiale in fase aerobica devono avere un'altezza massima di circa 3,5 m all'interno delle biocelle;
- il tempo di permanenza del materiale all'interno delle biocelle non può essere inferiore ai 21 giorni, fatto salvo il caso di utilizzo delle biocelle per il processo di compostaggio senza digestione anerobica, per il quale dovranno essere rispettati i 75 giorni;
- la temperatura del cumulo in trattamento aerobico dovrà essere misurata durante tutto il processo, al fine di verificare il rispetto dei vincoli previsti dalla D.G.R. n° 1996/2006 ( $T > 55^{\circ}\text{C}$  per almeno tre giorni) e i valori dovranno essere riportati su apposito registro di gestione interno;
- a fine giornata lavorativa, i tunnel delle biocelle dovranno essere chiusi, indipendentemente dall'avvenuto completamento o meno del riempimento;

115. Il trasferimento dell'ammendante compostato misto dal fabbricato C28.3 al locale C29 dovrà essere effettuato con cassoni coperti.

116. Sia garantito il periodico spazzamento e il lavaggio dei piazzali esterni e delle pavimentazioni delle aree coperte, al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro, la riduzione delle polveri, l'igienizzazione delle

aree di stoccaggio e di lavorazione interessate dalla presenza di polveri e di percolati.

Recupero di biogas dalla digestione anaerobica e trattamento di upgrading del biogas per produzione di biometano (operazione di recupero R3 di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) e recupero biogas nei motori di recupero energetico (operazioni di recupero R1 di cui all'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.)

117. La capacità massima di trattamento del biogas è di 24.000 t/anno (operazione R3).

118. Nelle condizioni normali di funzionamento, il biogas prodotto dai digestori anaerobici dovrà essere destinato esclusivamente all'impianto di upgrading;

119. dovranno essere installati specifici sistemi di contabilizzazione, al fine di registrare l'effettivo quantitativo di biogas processato dalla sezione di "upgrading".

120. Nell'eventualità che il biometano prodotto dalla linea di upgrading non risulti rispondente alle specifiche previste per il suo utilizzo, esso dovrà essere ricircolato tramite l'immissione nell'unità di upgrading o inviato alla torcia (punto di emissione E14).

121. In caso di fermo della linea di produzione del biometano, il biogas dovrà essere inviato prioritariamente ai motori di combustione a servizio del biogas da discarica. La quantità che non potrà essere inviata ai motori dovrà essere inviata nelle torce, a servizio dei digestori (punti di emissione E22 e E25).

122. Le torce, a servizio del biogas prodotto dalla linea di digestione anaerobica (punti di emissione E22, E25), e dell'impianto di upgrading (punto di emissione E14), devono essere dotate:

- di un sistema di registrazione in continuo su supporto informatico dei seguenti parametri di funzionamento: temperatura, concentrazione di ossigeno,
- di un sistema automatico di chiusura sulla fuoriuscita di biogas in caso di malfunzionamento della stessa e/o del sistema di accensione,
- di alimentazione di supporto al fine di garantire la continuità nella completa combustione del biogas prodotto.

Gestione degli impianti in fase di cantiere

123. In fase di cantiere, dovranno essere messe in atto tutte

le misure di mitigazione e gestione necessarie al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere; in particolare, si prescrive quanto segue:

- per l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, è necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione;
- si dovrà prevedere la copertura e/o la periodica bagnatura dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti;
- le vie di transito e le aree non asfaltate, interne all'area di cantiere, dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate;
- i cassoni per il trasporto degli inerti dovranno essere ricoperti con teloni;
- i camion dovranno mantenere il motore spento durante le fasi di sosta degli stessi all'interno del cantiere, nonché durante le fasi di carico;
- si dovrà evitare lo stoccaggio e l'effettuazione di lavorazioni di rifiuti in ambienti privi di presidi ambientali o con funzionalità ridotte degli stessi.

124. Durante tutta la prima fase di cantiere, descritta nella sezione C.2.4, i conferimenti dei rifiuti devono essere sospesi.

125. Nella seconda fase di cantiere, a completamento delle operazioni di manutenzione straordinaria sulle biocelle del locale C25, è autorizzato l'utilizzo delle celle del locale C25 ai fini della stabilizzazione aerobica, con durata di 75 giorni.

126. Durante la prima e la seconda fase del cantiere dovranno essere attivi i sistemi di aspirazione e trattamento arie e raccolta ed accumulo percolati degli edifici ove vi sia permanenza di rifiuto.

127. Durante la terza fase di cantiere, coincidente con la fase di avviamento dell'impianto di digestione anaerobica, quando il biogas prodotto non ha sufficiente contenuto di metano per essere avviato all'impianto di upgrading, lo stesso dovrà essere inviato in torcia (punto di emissione E14) e dovranno essere utilizzati combustibili supplementari come gpl o gas di rete qualora necessario per

sostenerne la combustione.

*QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE*

**ATMOSFERA**

Si ribadiscono le prescrizioni dell'AIA al paragrafo D.1.5:

128. Nello stato di fatto e fino alla messa a regime dell'impianto di trattamento nella configurazione impiantistica approvata con la presente AIA, il quadro complessivo delle caratteristiche delle emissioni e i relativi valori limite delle sostanze inquinanti in emissione sono quelli riportati nelle tabelle sottostanti:

Punto di emissione	Fase di provenienza	Altezza minima (m)	Durata massima (h/giorno)	Parametro	Unità di misura	Limiti autorizzativi	Sistema di abbattimento
E26 <sup>(1)</sup>	Motori combustione interna alimentati a biogas da discarica (836 KWe)	6	24	Portata	Nm <sup>3</sup> /h	3.200	sistema leanox
				Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	10	
				Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	450	
				Monossido di carbonio (CO)	mg/Nm <sup>3</sup>	500	
				Composti Organici Volatili (espressi come COT non metanici)	mg/Nm <sup>3</sup>	150	
				Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	50	
				Acido Fluoridrico (HF)	mg/Nm <sup>3</sup>	2	
				Acido cloridrico (HCl)	mg/Nm <sup>3</sup>	10	
E27 <sup>(1)</sup> E28 <sup>(1)</sup>	Motori combustione interna alimentati a biogas da discarica (495 KWe)	6	24	Portata	Nm <sup>3</sup> /h	2.000	sistema leanox
				Polveri Totali	mg/Nm <sup>3</sup>	10	
				Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	450	
				Monossido di carbonio (CO)	mg/Nm <sup>3</sup>	500	
				Composti Organici Volatili (espressi come COT non metanici)	mg/Nm <sup>3</sup>	150	
				Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	50	
				Acido Fluoridrico (HF)	mg/Nm <sup>3</sup>	2	
				Acido cloridrico (HCl)	mg/Nm <sup>3</sup>	10	

<b>E1</b>	Torcia di combustione biogas da discarica (4 MW <sub>t</sub> )	Condizioni di esercizio: in caso di indisponibilità di uno o più motori Portata nominale biogas in ingresso: 800 Nm <sup>3</sup> /h Temperatura >850°C, Concentrazione di ossigeno >=3% in volume, Tempo di ritenzione >= 0.3 secondi
<b>S4</b>	Sfiato serbatoio stoccaggio gasolio	

<sup>(1)</sup> I limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% vol

129. Nello stato di fatto e fino alla messa in esercizio dell'impianto di trattamento nella configurazione impiantistica approvata con la presente AIA, per le emissioni da biofiltro, i valori di soglia per gli odori sono i seguenti:

Punto di emissione	Fase di provenienza	Parametri	Unità di misura	Valore di soglia conoscitivo
<b>E2</b>	BIOFILTRO BF1	Concentrazione di odore	UO <sup>(2)</sup> /m <sup>3</sup>	300
<b>E3</b>		Composti ridotti dell'azoto espressi come NH <sub>4</sub>	mg/m <sup>3</sup>	5
<b>E17</b>	BIOFILTRO – vasca raccolta colaticci	Concentrazione di odore	UO <sup>(2)</sup> /m <sup>3</sup>	300
		Composti ridotti dell'azoto espressi come NH <sub>4</sub>	mg/m <sup>3</sup>	5
<b>E23</b>	BIOFILTRO P33-3	Concentrazione di odore	UO <sup>(2)</sup> /m <sup>3</sup>	300
		Composti ridotti dell'azoto espressi come NH <sub>4</sub>	mg/m <sup>3</sup>	5
<b>E24</b>	BIOFILTRO–vagliatura	Concentrazione di odore	UO <sup>(2)</sup> /m <sup>3</sup>	300
		Composti ridotti dell'azoto espressi come NH <sub>4</sub>	mg/m <sup>3</sup>	5

(2) UO: unità odorimetriche

130. Alla data messa a regime dell'impianto di trattamento nella configurazione impiantistica approvata con la presente AIA, il quadro complessivo delle caratteristiche delle emissioni e i relativi valori limite delle sostanze inquinanti in emissione sono quelli riportati nelle tabelle sottostanti:

Punto di emissione	Fase di provenienza	Altezza minima (m)	Durata massima (h/giorno)	Parametri	Unità di misura	Limiti autorizzativi	Sistema di abbattimento
<b>E26<sup>(3)</sup></b>	Motori combustione interna alimentati a biogas da discarica (836 KWe)	6	24	Portata	Nm <sup>3</sup> /h	3.200	Termoreattore e Sistema Leanox
				Polveri Totali	mg/Nm <sub>3</sub>	10	
				Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sub>3</sub>	450	
				Monossido di carbonio (CO)	mg/Nm <sub>3</sub>	500	
				Composti Organici Volatili (espressi come COT non metanici)	mg/Nm <sub>3</sub>	150	

				Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> )	mg/Nm <sub>3</sub>	50	
				Acido Fluoridrico (HF)	mg/Nm <sub>3</sub>	2	
				Acido cloridrico (HCl)	mg/Nm <sub>3</sub>	10	
E27 <sup>(3)</sup> E28 <sup>(3)</sup>	Motori combustione interna alimentati a biogas da discarica (495 KWe)	6	24	Portata	Nm <sup>3</sup> /h	2.000	Termoreattore e Sistema Leanox
				Polveri Totali	mg/Nm <sub>3</sub>	10	
				Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sub>3</sub>	450	
				Monossido di carbonio (CO)	mg/Nm <sub>3</sub>	500	
				Composti Organici Volatili (espressi come COT non metanici)	mg/Nm <sub>3</sub>	150	
				Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> )	mg/Nm <sub>3</sub>	50	
				Acido Fluoridrico (HF)	mg/Nm <sub>3</sub>	2	
				Acido cloridrico (HCl)	mg/Nm <sub>3</sub>	10	
E3	Biofiltro (P33-4) - celle di stabilizzazione/igienizzazione	-	-	Concentrazione di odore	UO <sup>(4)</sup> /m <sub>3</sub>	300	Scrubber e biofiltro
				Ammoniaca	mg/m <sup>3</sup>	5	
				Concentrazione di odore	UO <sup>(4)</sup> /m <sub>3</sub>	300	
				Ammoniaca	mg/m <sup>3</sup>	5	
E23	Biofiltro (P33-3) - area di miscelazione e raffinazione e zone antistanti le celle di stabilizzazione aerobica	-	-	Concentrazione di odore	UO <sup>(4)</sup> /m <sub>3</sub>	300	Scrubber e biofiltro
				Ammoniaca	mg/m <sup>3</sup>	5	
				Concentrazione di odore	UO <sup>(4)</sup> /m <sub>3</sub>	300	
				Ammoniaca	mg/m <sup>3</sup>	5	
E1	Torcia di combustione biogas da discarica (4 MW <sub>t</sub> )	Condizioni di esercizio: in caso di indisponibilità di uno o più motori Portata nominale biogas in ingresso: 800 Nm <sup>3</sup> /h Temperatura >850°C, Concentrazione di ossigeno >=3% in volume, Tempo di ritenzione >= 0.3 secondi					
E14	Torcia di emergenza impianto upgrading (10 MW <sub>t</sub> )	Condizioni di esercizio: in caso di produzione di biometano fuori specifica portata nominale biogas in ingresso: 1.000 Nm <sup>3</sup> /h Temperatura >850°C, Concentrazione di ossigeno >=3% in volume, Tempo di ritenzione >= 0.3 secondi					
E22 - E25	Torce di emergenza digestori (5 Mw <sub>t</sub> per ciascuna torcia)	Condizioni di esercizio: in caso di indisponibilità del sistema di upgrading o aumento della pressione interna del digestore portata nominale biogas in ingresso (per ciascuna torcia): 1.000 Nm <sup>3</sup> /h Temperatura >850°C,					

		Concentrazione di ossigeno $\geq 3\%$ in volume, Tempo di ritenzione $\geq 0.3$ secondi
<b>E11 - E12 - E13 - E15</b>	Guardia idraulica (una per digestore)	
<b>E18 - E19- E20 - E21</b>	Disco di rottura (uno per digestore)	
<b>E31</b>	Valvola di sicurezza compressori biometano	

<sup>(3)</sup>I limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% vol

<sup>(4)</sup> UO: unità odorimetriche

131. I limiti di emissione autorizzati, si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

132. I valori di durata massima si intendono riferiti alle condizioni di regime degli impianti, escluso il tempo relativo alle fasi di avvio e di arresto.

133. Per il nuovo punto di emissione da biofiltro E3, il Gestore dovrà dare comunicazione preventiva della data di messa in esercizio dell'impianto, ad ARPAE - SAC e ARPAE - Sezione di Bologna, con almeno 15 giorni di anticipo, ai sensi dell'art. 269, comma 5, titolo V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

134. Entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio del biofiltro E3 la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'impianto, salvo diversa comunicazione relativa alla richiesta motivata di proroga;

135. Entro 6 mesi dalla messa in esercizio del biofiltro E3, sia realizzata una campagna di misure olfattometriche volte a determinare l'efficienza di abbattimento dell'odore tramite misure in punti a monte e a valle dello stesso, i cui risultati dovranno essere annotati nel report annuale

136. Gli impianti di biofiltrazione asserviti ai punti di emissione E3 ed E23 devono essere costituiti da materiale biologicamente attivo, resistente alla compattazione, con buona capacità di ritenzione idrica e privo di odore proprio; al fine di garantire le migliori condizioni di sviluppo della flora batterica, si individuano le seguenti caratteristiche:

- portata specifica: 100-500 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>h
- umidità del letto: 25 - 50%
- temperatura di esercizio: < 40°C
- acidità del letto (pH): 5 - 8.5
- perdite di carico del letto filtrante: 0,1 - 10 Kpa.



137. Tutti i biofiltri devono essere asserviti da un sistema di umidificazione.
138. Siano installati dei filtri a carboni attivi sugli sfiati dei serbatoi di stoccaggio del percolato dell'impianto e della discarica.
139. Sono, inoltre, presenti i seguenti punti emissione associati a sfiati da serbatoi per i quali non vengono fissati limiti alle emissioni:

<b>Punto di emissione</b>	<b>Fase di provenienza</b>
<b>ED4</b>	Sfiato serbatoio stoccaggio GPL
<b>ED5</b>	Sfiati serbatoi reagenti ed acque di spurgo sistema scrubber (n.4)
<b>ED6</b>	Sfiati serbatoi reagenti ed acque di spurgo sistema trattamento biogas (upgrading) (n.4)

140. Si elencano i seguenti punti di emissione, comunque presenti nel sito, non soggetti ad autorizzazione in quanto elencati all'art. 272, comma 1, parte V del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici ad uso tecnologico e/o civile pari a 3 MW per gli impianti alimentati a gas metano o GPL e pari a 1 MW per gli impianti alimentati a diesel:

<b>Punto di emissione</b>	<b>Fase di provenienza</b>
<b>E4</b> (M1 nello stato di fatto)	Camino gruppo elettrogeno (35 kW)
<b>E7</b> (M2 nello stato di fatto)	Camino gruppo elettrogeno (50 kW)
<b>E5</b> (C1 nello stato di fatto)	Camino caldaia/boiler zona uffici (23 kW)
<b>E6</b> (C2 nello stato di fatto)	Camino caldaia/boiler zona uffici (30 kW)
<b>E8</b> (C3 nello stato di fatto)	Camino caldaia/boiler zona spogliatoi (23 kW)
<b>E10</b> (C4 nello stato di fatto)	Camino caldaia/boiler zona spogliatoi (3,3 kW)
<b>E9</b> (C5 nello stato di fatto)	Camino caldaia/boiler zona spogliatoi (3,3 kW)
<b>E30</b>	Caldaia riscaldamento di gestore (800 kW)

141. I camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.
142. I punti di emissione dovranno avere l'identificazione, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione; per i punti di emissione di cui ai punti 1. e 3., dovrà essere riportato anche il diametro del camino sul relativo manufatto.
143. Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.
144. Entro sei mesi da completamento e messa a regime degli

interventi autorizzati presso la piattaforma si dovrà effettuare una verifica tecnica presso il locale C28 , volta ad accertare la sussistenza della necessaria depressione al suo interno. Gli esiti di tale verifica dovranno essere trasmessi nel report annuale.

145. Per gli impianti di cogenerazione alimentati a biogas da rifiuti, incluse le torce di emergenza, deve essere predisposto e disponibile un Piano di Emergenza Interno, con l'analisi delle anomalie, incidenti a malfunzionamenti e dei connessi rischi (anche ambientali) nonché le conseguenti misure strutturali, gestionali e di pronto intervento atte a ridurre le probabilità di accadimento e la loro severità.

146. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per maggiori dettagli si rimanda alle indicazioni riportate all'allegato D.4 di AIA.

#### SUOLO E SOTTOSUOLO

147. Si prescrive pertanto una profondità massima dei pali di fondazione, da verificare e definire in funzione delle ricostruzioni litostratigrafiche disponibili, tale da non interferire con lo strato impermeabile di fondo.

#### ACQUE

148. fino al completamento dei lavori di adeguamento della rete fognaria saranno anche presenti i due punti di scarico S2 e S4, recapitanti nel fosso tombato di via Romita, e da questo nel fosso stradale di Via Albaresa, che raccolgono le acque reflue domestiche, provenienti dai locali mensa e spogliatoi, sottoposte a trattamento di sub-irrigazione drenata. Successivamente, tali scarichi recapiteranno in pubblica fognatura, a valle del punto di immissione dello scarico delle acque di prima pioggia nello scarico S6;

149. per le acque di prima pioggia recapitanti nello scarico S6, devono essere rispettati i limiti di accettabilità previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ad eccezione del parametro ammoniaca il cui valore di concentrazione viene derogato a 70 mg/L;

150. la portata massima giornaliera dello scarico S6 è fissata pari a 72 m<sup>3</sup>;

151. i pozzetti di ispezione e prelievo degli scarichi devono consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

152. a valle della vasca di laminazione in progetto dovrà essere prevista una tubazione con funzione di bocca tarata avente DN 160 mm (anziché DN 250 mm) e portata non superiore a 30 litri/sec. In uscita dalla vasca di laminazione non potrà esistere alcun manufatto di troppo pieno che vada ad aggravare il territorio esterno all'area di intervento prima che le acque vengano opportunamente laminate;
153. ad opere concluse, dovrà essere rilasciata al Consorzio della Burana, da parte della Direzione dei Lavori, un'apposita dichiarazione di conformità dell'intero sistema di laminazione rispetto al progetto presentato;
154. in corrispondenza delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche in uscita dal comparto, si consiglia di rivestire con cls. armato l'alveo del fosso ricevente (appartenente al reticolo di scolo secondario);
155. le opere interessanti il Canale di bonifica "Scolo Gallego Irriguo" ed in particolare gli attraversamenti con condotte nonché il ponte di cantiere, potranno essere realizzati solo dopo aver ottenuto il rilascio di regolari atti di Concessione da parte del Consorzio, in base ai disciplinari allegati al presente Rapporto Ambientale.
156. In merito al pozzo esistente è confermata la quantità d'acqua complessivamente prelevabile pari ad una portata massima di l/s 6,20 e ad un quantitativo non superiore a mc/anno 8.000,00, a condizione che sia installato e mantenuto in regolare stato di funzionamento, un idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati annualmente a: ARPAE - SAC di Modena - via Giardini, 474/c - 41124 Modena; Regione Emilia Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera, 8 40127 Bologna; Autorità di Bacino del Fiume Po - Via Garibaldi n. 75 43121 Parma;
157. tale derivazione, afferente al corpo idrico non a rischio denominato "Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore" - Codice 0610ER-DQ2-PACS - con stato quantitativo "buono", sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla DGR n. 1195/2016; qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel disciplinare di concessione e/o alla revoca della concessione stessa, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

RUMORE

158. Il Gestore è tenuto a rispettare i seguenti limiti:

Limiti di immissione assoluti		Limiti di immissione differenziale	
Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
70 (classe V)	60 (classe V)	5	3
60 (classe III)	50 (classe III)		

159. provvedere ad effettuare una nuova valutazione di impatto acustico qualora intervengano modifiche dell'impianto che lo richiedano.

160. Isolare acusticamente la valvola di decompressione prevista per il ritorno del biometano in torcia.

#### BENI MATERIALI

161. Ogni intervento comportante scavi nel sottosuolo dovrà essere eseguito in via cautelativa sotto il controllo continuativo di archeologi professionisti, che operano sotto al direzione scientifica dell'Ufficio della Soprintendenza Archeologica e senza oneri per il medesimo. Si precisa che la Soprintendenza, qualora nel corso di detti controlli dovessero emergere depositi di interesse archeologico, si riserva di formulare ulteriori prescrizioni in ordine ad una piena tutela dei medesimi;

162. si richiede al contempo che, qualora dovessero intervenire ulteriori e significative modifiche progettuali, tanto dell'impianto di produzione quanto del metanodotto in progetto, queste vengano preventivamente sottoposte all'Ufficio della Soprintendenza Archeologica per la valutazione di competenza.

#### MONITORAGGIO

163. Per quanto riguarda il Piano di monitoraggio e controllo si prescrive quanto definito all'Allegato I di AIA.

164. Al fine di minimizzare gli impatti ambientali del progetto, l'impianto deve essere realizzato secondo le modalità, opere, mitigazioni previste dal progetto.

b) di dare atto che ARPAE ha espresso le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;

c) di dare atto che ARPAE SAC di Bologna ha rilasciato alla Ditta HERAMBIENTE SPA l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per la "Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, per la realizzazione e la gestione del comparto polifunzionale di trattamento rifiuti (frazioni organiche del rifiuto - FORSU - e scarti lignocellulosici), con produzione di biometano, di compost e di biostabilizzato (punto 5.3 b dell'Allegato VIII alla Parte II, del D. Lgs. n. 152/2006 e

ss.mm.ii.), comprendente anche la gestione della discarica esistente (punto 5.4 dell'Allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., situato in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), in via Romita n° 1"; l'AIA è stata rilasciata con determina dirigenziale a firma del responsabile ARPAE - SAC di Bologna DET-AMB-2017-1186 del 08/03/2017; tale provvedimento, che costituisce l'Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale della presente delibera, comprende e sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le autorizzazioni agli scarichi idrici, e ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 comprende e sostituisce anche l'Autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell'impianto, comprensivo del parere per la realizzazione del progetto rilasciato dal Comune di Sant'Agata Bolognese;

- d) di dare atto che nell'ambito del procedimento di AIA sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Libro I, Titolo I, Cap. del D. Lgs n. 159 del 2011, inerente la documentazione antimafia;
- e) di dare atto che il Comune di Sant'Agata Bolognese ha espresso le proprie determinazioni in materia urbanistica e al permesso di costruire, in merito alla salute pubblica e all'impatto ambientale, in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; il Comune ha inoltre consegnato l'Autorizzazione Paesaggistica, prot. n. 2691 del 25/02/2017; tale atto costituisce l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- f) di dare atto che il Comune di San Giovanni in Persiceto non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 01/03/2017, ma ha inviato il proprio parere con nota acquisita da Arpa con protocollo PGB0/2017/3257 del 14/02/2017, in merito a tutti gli aspetti di competenza; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- g) di dare atto che la Città metropolitana di Bologna non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 01/03/2017, ma ha inviato il proprio parere, in merito a tutti gli aspetti di competenza, in tre note successive, acquisite da ARPAE con protocolli PGB0/2016/13989 del 26/07/2016, PGB0/2017/2039 del 21/01/2017 e PGB0/2017/3817 del 21/02/2017, il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della

Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

- h) di dare atto che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di MO, RE e FE non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 01/03/2017, ma ha inviato il proprio parere, in merito a tutti gli aspetti di competenza, con nota acquisita da ARPAE con protocollo PGBO/2017/4366 del 28/02/2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- i) di dare atto che l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 01/03/2017, ma ha inviato il proprio parere, in merito a tutti gli aspetti di competenza, con nota acquisita da Arpae con protocollo PGBO/2017/4180 del 25/02/2017; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- j) di dare atto che SorgeAqua S.r.l. non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 01/03/2017, ma ha inviato il proprio nulla osta, in merito a quanto di competenza, con nota acquisita da Arpae con protocollo PGBO/2016/11094 del 17/06/2016; il contenuto di tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- k) di dare atto che il Consorzio della Bonifica Burana ha espresso le proprie determinazioni in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 01/03/2017 e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; il Consorzio ha inoltre consegnato copia dei disciplinari relativi alle due concessioni di sua competenza, che dovranno essere ottenute da Herambiente prima del rilascio dell'AU ai sensi del 387/2003, forniti come allegato D e allegato E al Rapporto Ambientale, che a sua volta costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera;
- l) di dare atto che SNAM Rete Gas SPA ha espresso le proprie valutazioni in sede di Conferenza di Servizi conclusiva del 01/03/2017 e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera;

- m) di dare atto che i Vigili del Fuoco - Comando Provinciale non ha partecipato alla Conferenza di Servizi conclusiva del 01/03/2017, ma ha inviato, in merito a quanto di competenza, il proprio parere con nota acquisita da Arpae con protocollo PGB0/2016/21817 del 17/11/2016, integrato con il parere acquisito con PGB0/2017/4076 del 23/02/2017; il contenuto di tali pareri è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi conclusiva e riportato nel Rapporto Ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla seduta conclusiva, trova, quindi, applicazione quanto disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
- n) di dare atto che ARPAE SAC di Modena ha rilasciato alla Ditta HERAMBIENTE SPA il "Rinnovo della concessione per derivazione da acqua pubblica sotterranea" in Comune di Sant'Agata Bolognese (BO), con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-900 del 22/02/2017, a firma del responsabile ARPAE - SAC di Modena, successivamente oggetto di rettifica con Determina dirigenziale DET-AMB-2017-1109 del 06/03/2017, a firma del responsabile ARPAE - SAC di Modena; tali provvedimenti costituiscono l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- o) di dare atto che nell'ambito dell'attività istruttoria sono stati acquisiti agli atti di ARPAE SAC, i nulla osta del Comando Militare Esercito Emilia Romagna, dell'Aeronautica Militare e del Comando Marittimo Nord, che verranno presi in considerazione nel procedimento di Autorizzazione Unica di competenza di ARPAE SAC di Bologna, successivo alla presente deliberazione;
- p) di dare atto che ARPAE SAC di Bologna, terminata la fase istruttoria del progetto, ai sensi della Direttiva Regionale per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13/2015, approvata con D.G.R. 2170/2016, ha inviato lo schema di delibera per il provvedimento motivato ed espresso alla Regione Emilia-Romagna, che l'ha acquisito al PG.2017.164330 del 13/03/2017;
- q) di dare atto che l'Autorizzazione Unica per la realizzazione dell'"Impianto di produzione biometano", verrà rilasciata, conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 01/03/2017 e riportate all'interno del Rapporto Ambientale, che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera, successivamente all'approvazione del presente provvedimento di VIA, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della LR 9/99;
- r) di dare atto che la Conferenza del 01/03/2017 ha inoltre valutato la fattibilità dal punto di vista programmatico, progettuale e ambientale del tratto di metanodotto SNAM, così come progettato da SNAM Rete Gas e acquisito agli atti di ARPAE con PGB0/2017/2044, necessario per la funzionalità del progetto di "Impianto di produzione biometano" proposto da HeraAmbiente Spa;

- s) di dare atto che a garanzia della realizzazione dello stesso nei tempi definiti, essendo il metanodotto SNAM opera connessa e necessaria per il funzionamento dell'intero impianto in esame, SNAM dovrà richiedere ad ARPAE - SAC di Bologna l'autorizzazione unica per il metanodotto a 75 bar, ai sensi del D.Lgs. 327/2001, comprensiva dell'istanza di variante urbanistica agli strumenti del Comune di San Giovanni in Persiceto;
- t) di dare atto che ARPAE SAC di Bologna rilascerà l'autorizzazione unica ai sensi del Dlgs 387/2003 relativa all'impianto di Herambiente, solo dopo l'istanza di SNAM per tale metanodotto.
- u) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente;
- v) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione della Regione Emilia-Romagna a: Arpae (SAC e Sezione Provinciale di Bologna), Città metropolitana di Bologna, Comune di Sant'Agata Bolognese; Comune di San Giovanni in Persiceto, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, AUSL Bologna, SorgeAqua S.r.l., Consorzio della Bonifica Burana, Vigili del Fuoco - Comando Provinciale, Comando Militare Esercito Emilia Romagna, Aeronautica Militare, Comando Marittimo Nord; Snam Rete Gas SPA;
- w) di dare atto che nella documentazione presentata dal proponente il costo complessivo degli interventi di progettazione e realizzazione del progetto oggetto della presente procedura viene stimato pari a € 30,7 Milioni di euro; le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99, sono state corrisposte per un ammontare di € 9.360, in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c) della L.R. 9/99;
- x) di stabilire che, ai sensi dell'art. 17, comma 10 della LR 9/99 il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; trascorso detto termine, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Regione Emilia-Romagna, la procedura di VIA deve essere reiterata;
- y) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della LR 9/99, il presente partito di deliberazione;
- z) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, il presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale.